FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 5 del 11 maggio 2021

Delibera C.F. n. 69/2021 - Il Consiglio federale;
Vista la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso nei confronti del Presidente federale e visto in particolare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI proposto dalla Procura federale avverso la sentenza resa nel giudizio in grado di appello;
Vista la richiesta di versamento della tassa di ricorso di € 1.200,00 avanzata dalla Procura federale ai fini della procedibilità del ricorso;
Premesso che il ricorso appare inammissibile, come gli stessi Procuratori federali riconoscono nel contesto dell'atto, e ciò:
a) sia per gli aspetti che riguardano la posizione di tesserato del Presidente federale in applicazione – senza bisogno di particolari approfondimenti legali e giurisprudenziali – del principio della c.d. "doppia conforme", per cui è esclusa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nei casi di doppia decisione conforme di tipo assolutorio, laddove cioè non sia stata applicata alcuna sanzione in entrambi i gradi del giudizio endofederale;
b) sia per quanto riguarda la posizione istituzionale del Presidente federale, perché la presunta "grande rilevanza del caso" che giustificherebbe un pronunciamento di portata generale per tutte le Federazioni Sportive in tema di rapporti endofederali fra Esecutivo e Organi di Giustizia, implica comunque un riesame del merito della vicenda su cui si sono pronunciati i primi giudici e tale riesame è vietato al Giudice di legittimità;
Premesso che il mantenimento del ricorso, con le dette prospettive, appare inopportuno;
Ritenuto che tuttavia la decisione ed ogni responsabilità sulla opportunità di insistere nel ricorso non può che spettare ai Procuratori federali;
Ritenuto opportuno evitare che in caso di diniego del pagamento si possa pensare a una forma di interferenza del Consiglio federale nell'autonomia ed indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura federale;
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare il pagamento in questione, pur confermando qui espressamente la piena fiducia al Presidente federale e l'approvazione incondizionata di quanto a suo tempo dallo stesso operato in difesa della Amministrazione federale e dei suoi funzionari, oggetto di un totalmente ingiustificato attacco ad opera di un Organo della giustizia di merito;
Ribadita la volontà di tutto il Consiglio federale ad operare sempre nella massima trasparenza e correttezza, evitando ogni e qualsivoglia fraintendimento in relazione alla possibilità di ostacolare le procedure considerate inopportune, pur nella convinzione sopra manifestata;

DELIBERA

1) Di autorizzare il Segretario Generale a effettuare il pagamento richiesto dalla Procura federale di € 1.200,00 quale tassa di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per il procedimento in premessa, ove la Procura federale stessa confermi di voler procedere pur valutate le considerazioni di cui in premessa;
2) Che il Segretario Generale comunichi la presente delibera ai Procuratori federali D'Avossa e Spagnuolo.

L'onere di attuazione della presente delibera graverà eventualmente sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.